

LINEE GUIDA PER L'APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n.1057 del 5 agosto 2013 e con Deliberazione della Giunta Regionale 423 del 27 marzo 2015.

PREMESSA

In Regione Liguria il turismo nella stagione estiva è legato principalmente alla balneazione, che rappresenta una delle principali attività economiche del nostro territorio; pertanto l'uso delle aree demaniali marittime è stato, da circa un secolo a questa parte, sempre più diffusamente destinato ad ospitare le strutture necessarie allo sviluppo e alla qualificazione di questo tipo di turismo.

Negli ultimi anni, beneficiando la nostra Regione di un clima gradevole tutto l'anno e avendo valorizzato bellezze ed attrazioni del paesaggio, si è modificato il flusso turistico nei nostri territori, con un ampliamento del periodo di presenze turistiche non più limitato ai mesi estivi, ma allargato anche alle altre stagioni. A seguito di ciò sulle aree demaniali marittime si è evidenziata la necessità di fornire un servizio legato all'uso della spiaggia anche al di fuori della stagione balneare. In tal senso, su richiesta degli operatori balneari, sono state rilasciate autorizzazioni in maniera disomogenea ed autonomamente in ogni Comune, che hanno contribuito, pur nascendo con un intento propositivo, a generare confusione sull'utilizzo delle spiagge al di fuori della stagione balneare, che era l'unica ad essere regolamentata.

Con il presente documento si intende definire, al fine di consentire ai concessionari degli impianti di balneazione (stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate) in tutti i Comuni costieri di scegliere in quale periodo tenere aperto, quali siano le regole (uguali per tutto il territorio regionale) e le possibilità di apertura degli impianti stessi, ivi comprese le attività elioterapiche nel periodo al di fuori della stagione balneare.

Considerata la disomogeneità dei periodi di apertura degli impianti di balneazione, è necessario individuare, oltre alle specifiche norme di indirizzo riguardanti la destagionalizzazione, anche alcune linee guida riguardanti il funzionamento generale degli stabilimenti balneari, quali ad esempio l'individuazione di un periodo minimo e di un orario minimo, uguale per tutti i Comuni della Regione, nei quali lo stabilimento balneare deve obbligatoriamente essere aperto.

Spetterà ai Comuni e alle Autorità Portuali, ognuno per le aree di propria competenza, sulla scorta delle presenti Linee Guida, redatte anche sulla base dei suggerimenti scaturiti a seguito delle consultazioni avviate con gli Enti Locali, l'Autorità Marittima e le Associazioni di categoria, regolamentare ed organizzare l'uso del demanio marittimo in modo da proporre un'offerta turistica che vada oltre la stagione balneare e la possibilità di usufruire di servizi diversi dalla balneazione offerti dagli stabilimenti anche nel periodo definito di bassa stagione.

Al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi, si precisa che si è utilizzato il termine "attività elioterapica" per brevità e perché tale dicitura è utilizzata per lo scopo in gran parte del territorio nazionale e comunque in tutto l'ambito regionale. L'attività elioterapica svolta nell'ambito degli impianti di balneazione, salvo casi particolari debitamente autorizzati dalla competente Autorità Sanitaria, è da intendersi quale attività elioterapica non curativa (elio esposizione) esercitata al di fuori della stagione balneare.

Nel periodo di apertura, all'interno degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate potranno essere svolte tutte le attività previste dalle normative di settore in vigore, quali ad esempio "le attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme di impiego del tempo libero" (legge regionale n. 2/2008 "Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari") purché in possesso, se previste, delle relative autorizzazioni.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio, in particolare per la regolamentazione dei periodi di apertura delle spiagge libere attrezzate o degli stabilimenti balneari anche durante il periodo al di fuori della stagione balneare¹ per lo svolgimento di attività diverse dalla balneazione. Resta invariata la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo fissata dalle specifiche normative di settore (demaniale, turistico, commerciale, pubblica sicurezza, ecc.) e dalle disposizioni contenute nell'art. 11 comma 6 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217.²

I contenuti delle presenti linee guida dovranno essere recepiti nelle ordinanze che regolamentano l'attività sull'arenile emesse dai Comuni e dalle Autorità Portuali. Resta ferma la possibilità per i suddetti Enti di limitarne il campo o le modalità di applicazione per esigenze particolari, quali la necessità di mantenere, nel periodo al di fuori della stagione balneare, zone di spiaggia e/o passeggiata da utilizzare ai fini pubblici completamente libere da strutture.

2. PERIODO MINIMO E ORARIO MINIMO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE NELL'AMBITO REGIONALE

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).

All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

3. PERIODI DI APERTURA

Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- a) nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9)
- b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10
- c) tutto l'anno.

¹ STAGIONE BALNEARE: dal 1° maggio al 30 settembre, stabilita dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 – Articoli 2 e 4 in attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

Stralcio Articolo 2 - Ai sensi del presente decreto si intendono per: comma c) «stagione balneare» il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facoltà prevista al punto c) del successivo art. 4;

Stralcio Articolo 4 - Alle regioni competono: c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

² LEGGE 15 dicembre 2011 n. 217 art. 11 comma 6, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221:

6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità

4. REGOLE DI APERTURA

a) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (1/5 al 30/9)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30/04 e dal 01/10 al 31/10 di ogni anno.

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune o all'Autorità Portuale, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/5 – 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo :

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a

norma per l'uso di persone disabili, oltre alle strutture autorizzate con titolo edilizio non stagionale precedentemente alle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 156 del 15 febbraio 2013.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 30/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5 - 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili, oltre alle strutture autorizzate con titolo edilizio non stagionale precedentemente alle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 156 del 15 febbraio 2013"

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, Il Comune o l'Autorità Portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

5. NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL GESTORE PER LE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

a) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare:

b) durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;

c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;

d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;

e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;

f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune/Ufficio Demanio dell'Autorità Portuale, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;

g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune o all'ufficio Demanio dell'Autorità Portuale i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;

h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;

l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;

m) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);

n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

o) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile di riportato di seguito Tavola 1 – Cartello Tipo) indicante il periodo e gli orari di apertura;

p) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

6. SANZIONI

La violazione delle norme della ordinanza/regolamento che sarà appositamente emanata dal Comune o dall'Autorità Portuale, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, sarà punita per ogni fattispecie in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.